

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **595/1988** (ECLI:IT:COST:1988:595)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **20/04/1988**; Decisione del **12/05/1988**

Deposito del **31/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **08/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13124 13125 13126**

Atti decisi:

N. 595

ORDINANZA 12-31 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986 -) promossi con ordinanze emesse il 18 giugno 1987 dal Pretore di Lecco, il 5 maggio (n.3 ordinanze) e il 17 marzo 1987 dal Pretore di Messina, il 28 luglio 1987 dal Pretore di Sondrio e il 19 ottobre 1987 dal Pretore di Pisa, iscritte rispettivamente al n. 845 del registro ordinanze 1987 e ai nn. 1, 2, 3, 4, 24 e 28 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2, 3, e 7, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con le ordinanze n. 845/1987 emessa il 18 giugno 1987 dal Pretore di Lecco, nn. 1, 2, 4/1988 emesse il 5 maggio 1987 e n. 3/1988 emessa il 17 marzo 1987 dal Pretore di Messina, n.24/1988 emessa il 28 luglio 1987 dal Pretore di Sondrio, n. 28/1988 emessa il 19 ottobre 1987 dal Pretore di Pisa, nei rispettivi procedimenti civili vertenti sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di liberi professionisti ovvero anche da parte di cittadini c.d. non mutuati, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 (in particolare, a seconda dei casi, nei commi 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15) l. 28 febbraio 1986 n. 41, nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti, per i liberi professionisti e per i cittadini c.d. non mutuati, l'esenzione per alcuni redditi (dominicali, di fabbricati e da capitale) al di sotto dei quattro milioni, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di reddito e l'esenzione oltre i cento, l'obbligo di contribuzione fissa annua per i lavoratori autonomi (cosiddetto "minimale"), in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost. ed anche all'art. 81 Cost. (ord. nn. 1-4/88), avendo la impugnata normativa eluso i limiti, in tale disposto sanciti, in ordine all'imposizione di nuovi tributi nelle leggi di bilancio;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche o comunque connesse;

che preliminarmente va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalle ordinanze n. 1-4/1988, R.O. avendo il giudice rimettente omissivo ogni motivazione e ogni riferimento specifico, idoneo a sorreggere, quanto alla rilevanza, le dedotte questioni;

che le altre ordinanze in epigrafe sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 l. 28 febbraio 1986 n. 41 in relazione agli artt. 3, 36 e 53 Cost., questione che questa Corte (con la sentenza n. 431 del 1987, relativamente all'art. 31, nn. 8, 9, 11, 13, 14 e 15 legge predetta, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 53 e 81 Cost.) ha avuto modo di dichiarare non fondata, pur dando atto delle rilevate caratteristiche di "incertezza e disarmonia" della normativa denunciata, "ultimo e definitivo anello di congiunzione per la attuazione della disciplina", che dovrà essere "ispirata a chiara e puntuale certezza nella sistemazione delle prestazioni e dei relativi oneri";

che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 l. n. 41 del 1986 sollevata con profili e argomenti analoghi a quelli già presi in esame e comunque non tali (art. 36 Cost.), in quanto ultronei o non specificamente conferenti, tali - cioè - da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

che peraltro con la stessa sentenza n. 431 del 1987 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, n. 10 l. n. 41 del 1986, nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore rispettivamente a L. 648.000 e a L. 324.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma 8;

che pertanto la questione relativa al cosiddetto "minimale" (art. 31 n. 10 l. n. 41 del 1986) sollevata dalle ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 53, 81, Cost., sollevata dal Pretore di Messina (ord. 1-4/1988 R.O.);

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 36, 53, Cost., sollevata dai Pretori di Lecco (ord. n. 845/1987 R.O.), Sondrio (ord. 24/1988 R.O.), Pisa (ord. 28/1988 R.O.);

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 10 l. 28 febbraio 1986 n. 41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.